

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3562}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

OLIVERIO, BOVA, DI FONZO, PAOLONI, REALE, BRUNALE

Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale

Presentata il 13 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si propone di modificare la legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.

Le modifiche proposte mirano a considerare la condizione dei cittadini disoccupati o inoccupati nella nomina degli scrutatori da assegnare ai seggi elettorali in occasione di consultazioni elettorali politiche ed amministrative.

L'elevato numero di disoccupati concentrati in particolare nelle regioni meridionali ed il crescente numero di giovani inoccupati, in possesso di un titolo di studio, costituiscono il problema più grave del nostro Paese.

È evidente che per affrontare il fenomeno della disoccupazione sono necessarie misure strutturali e scelte di politica economica generale. Tuttavia, nella situazione attuale, non può essere tralasciata alcuna possibilità ed occasione utile ad affermare una attenzione, sia pure minima, al disagio di quanti vivono la condizione di disoccupazione.

Con la presente proposta di legge si propone che nella nomina degli scrutatori sia data priorità ai cittadini in attesa di occupazione, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge n. 95 del 1989.

Le modifiche proposte non comportano oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in caso di consultazione elettorale e la loro approvazione rappresenta un atto di solidarietà e di giustizia sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 2-bis. Nell'albo è annotata la eventuale iscrizione nelle liste di collocamento comunali ».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

« 1. Per la formazione dell'albo previsto dagli articoli precedenti, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata cinque giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, dopo aver provveduto, ove necessario, al raggruppamento delle sezioni elettorali secondo i criteri di cui all'articolo 2, procede al sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso del requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1, nel numero stabilito dal medesimo articolo 1. Qualora il numero dei sorteggiati iscritti nelle liste di collocamento comunali, sia inferiore al numero degli scrutatori di cui all'articolo 1, si procede ad ulteriore sorteggio tra i restanti iscritti nell'albo di cui all'articolo 1, non in possesso del requisito di cui al comma 3 del medesimo articolo ».

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono aggiunte, in fine, le parole: « seguendo il criterio di cui al comma 1 dell'articolo 3 ed effettuando un primo sorteggio tra gli iscritti all'Albo in possesso del requisito di cui al comma 3 dell'articolo 1 ed un eventuale successivo sorteggio tra i restanti iscritti ».